



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 34 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA – ANNO 2020 -

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge è previa partecipazione al Prefetto con note 16539 e 16609 del 24/09/2020 vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, da svolgersi in videoconferenza in applicazione del Decreto Sindacale n. 432 del 20/04/2020. La piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting.

Fatto l'appello nominativo, effettuato dal Segretario Generale, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti collegati telematicamente mediante riscontro vocale e facciale, risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 9 - Trivelli Alberto |
| 2 - Caneva Sabrina | 10 - Dipalma Maria Grazia |
| 3 - Ferrari Giuseppe | 11 - Olivieri Sara |
| 4 - Capello Sergio | 12 - Cassulo Pier Sandro |
| 5 - Russo Luisa | 13 - Priolo Angelo Loris |
| 6 - Lottero Mario | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 7 - Fornaro Federico | 15 - Forno Fabio Guglielmo Ermano |
| 8 - Pareto Roberta | 16 - Lanzoni Mauro |

Ed assenti i Signori:

- 1 - Rasore Mauro Giuseppe

E' presente l'Assessore non Consigliere Sig. Lanza Marco che partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e, constatato che risultano collegati telematicamente un numero di componenti utile a garantire il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA – ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto:

- che lo svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18/2020 è disciplinato con Decreto n. 432 del 20/04/2020, assunto dal Sindaco, anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale;
- che la piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting, messa a disposizione da ANCI Piemonte durante l'emergenza COVID-19, che permette il riconoscimento vocale e facciale dei partecipanti;
- che tutti i soggetti tenuti a partecipare alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la necessaria riservatezza inerenti gli atti e documenti trattati;
- che è stato fornito a tutti i soggetti tenuti a partecipare il seguente codice di accesso (identificativo ID) alla seduta generato dalla piattaforma utilizzata 226-886-621
- che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale apposito avviso contenente le modalità per consentire, ai fini della pubblicità della seduta, l'accesso del pubblico, compatibilmente con la capacità di capienza della piattaforma utilizzata;

Il Sindaco avvia la trattazione dell'argomento che forma oggetto della presente deliberazione;

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Ovada il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Ovada;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020, il Comune di Ovada ha

- approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
 - che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
 - che, in coerenza con tale previsione normativa, la legge regionale Piemonte n. 24/2002, agli articoli 9 e 11, aveva previsto:
 - a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali;
 - b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori;e che tali previsioni sono state successivamente confermate dalla legge regionale Piemonte n. 1/2018;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2020:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 19/02/2019, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento

e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ovada, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ovada le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2020 e visti in particolare il Titolo III *“Modalità di applicazione della tariffa corrispettiva”* e l'art. 30 *“Disposizioni transitorie e finali”*;

Preso atto:

- dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con note Prot. 16137, 16140, 16142 in data 17/09/2020, per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Ovada, presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bo) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 16/09/2020 ha approvato il PEF;
- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Ovada, presentato dal gestore Econet S.r.l.

Visto che la Società Econet S.r.l., con note Prot. 16193 del 18/09/2020 e Prot. 16351 del 21/09/2020, ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2020 il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Durante la trattazione dell'argomento è entrato in collegamento telematico dalla sede comunale il Consigliere Rasore Mauro Giuseppe. I presenti sono n. 17.

Uditi gli interventi svolti dai seguenti Consiglieri intervenuti nella discussione:

- l'Assessore Lanza Marco.
- il Consigliere Cassulo Pier Sandro.
- il Consigliere Fornaro Federico.
- il Consigliere Lanzoni Mauro.
- il Consigliere Lottero Mario.
- il Consigliere Priolo Angelo Loris.
- il Sindaco Lantero Paolo Giuseppe.
- il Consigliere Lottero Mario.
- il Consigliere Lanzoni Mauro.
- il Consigliere Cassulo Pier Sandro.

Verificata l'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva, chiara e libera espressione delle opinioni, partecipazione alle decisioni ed espressione del voto;

Accertata la permanenza dei Consiglieri comunali presenti in collegamento telematico;

Con voti espressi per appello nominale, con il seguente risultato: presenti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 4 (Cassulo Pier Sandro, Priolo Angelo Loris, Boccaccio Assunta Onorina Ines, Forno Fabio Guglielmo Ermano), astenuti dal voto n. 1 (Lanzoni Mauro).

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Ovada,

per l'anno 2020, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento e della Relazione di validazione, costituenti Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Ovada - anno 2020, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie, riportate in Allegato B parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per l'anno 2020 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka e Kc, per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2020 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2020 in €/Kg. 1,02, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2020 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,135 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ovada, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - ANNO 2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

20 SET, 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea ALGANON)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada, 120 SET, 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea ALGANON)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal 9 OTT. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Ovada, 9 OTT. 2020,

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio


E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada, 9 OTT. 2020

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

— a sensi art. 134 — c. 3 — D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COPIA

CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 33 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di settembre alle ore ventuno, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con note 16539 e 16609 del 24/09/2020 vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, da svolgersi in videoconferenza in applicazione del Decreto Sindacale n. 432 del 20/04/2020. La piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting.

Fatto l'appello nominativo, effettuato dal Segretario Generale, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti collegati telematicamente mediante riscontro vocale e facciale, risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 9 - Trivelli Alberto |
| 2 - Caneva Sabrina | 10 - Dipalma Maria Grazia |
| 3 - Ferrari Giuseppe | 11 - Olivieri Sara |
| 4 - Capello Sergio | 12 - Cassulo Pier Sandro |
| 5 - Russo Luisa | 13 - Priolo Angelo Loris |
| 6 - Lottero Mario | 14 - Boccaccio Assunta Onorina Ines |
| 7 - Fornaro Federico | 15 - Forno Fabio Guglielmo Ermano |
| 8 - Pareto Roberta | 16 - Lanzoni Mauro |

Ed assenti i Signori:

- 1 - Rasore Mauro Giuseppe

E' presente l'Assessore non Consigliere Sig. Lanza Marco che partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e, constatato che risultano collegati telematicamente un numero di componenti utile a garantire il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto:

- che lo svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18/2020 è disciplinato con Decreto n. 432 del 20/04/2020, assunto dal Sindaco, anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale;
- che la piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting, messa a disposizione da ANCI Piemonte durante l'emergenza COVID-19, che permette il riconoscimento vocale e facciale dei partecipanti;
- che tutti i soggetti tenuti a partecipare alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la necessaria riservatezza inerenti gli atti e documenti trattati;
- che è stato fornito a tutti i soggetti tenuti a partecipare il seguente codice di accesso (identificativo ID) alla seduta generato dalla piattaforma utilizzata 226-886-621.
- che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale apposito avviso contenente le modalità per consentire, ai fini della pubblicità della seduta, l'accesso del pubblico, compatibilmente con la capacità di capienza della piattaforma utilizzata;

Il Sindaco avvia la trattazione dell'argomento che forma oggetto della presente deliberazione;

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Ovada il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Ovada;

- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019:

- è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/02/2019;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Ovada, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 19/02/2019;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Valutato di apportare modifiche al Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2019, aggiungendo nell'art. 13 un ultimo comma che prevede l'applicazione della tariffa in misura ridotta nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ed eliminando nell'art. 14, comma 1, la previsione che nel caso di applicazione di agevolazioni socio assistenziali per le utenze domestiche, il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fissa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 21/09/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Accertato che copia degli atti è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari mediante posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Consiglieri;

Uditi gli interventi svolti dai seguenti Consiglieri intervenuti nella discussione:

- l'Assessore Lanza Marco.
- il Consigliere Cassulo Pier Sandro.
- il Consigliere Lottero Mario.
- il Consigliere Lanzoni Mauro.

Verificata l'interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva, chiara e libera espressione delle opinioni, partecipazione alle decisioni ed espressione del voto;

Accertata la permanenza dei Consiglieri comunali presenti in collegamento telematico;

Con voti resi per appello nominale, con il seguente risultato: presenti n. 16, voti favorevoli n. 16;

DELIBERA

1. Di modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2020, come segue:

- all'art. 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

- La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

- all'art. 14, nel comma 1, è soppresso il secondo capoverso che recita "In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per l'importo dovuto dall'utente per la parte fissa."

- di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nel precedente punto 1 il testo degli articoli 13 e 14, comma 1, del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/02/2020, è quello risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione;

3. Di dare atto che le modifiche del Regolamento approvate con la presente deliberazione hanno efficacia dal 01/01/2020

4. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

COMUNE DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Regolamento per l'applicazione della
Tariffa Rifiuti corrispettiva per la copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

....OMISSIS....

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, ed ha effetto dalla data in cui tale richiesta viene acquisita dal Gestore. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale riduzione; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione prevista per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.
5. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l'immobile è utilizzato per non più di 120 giorni nell'anno solare e del 30% se l'immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal

titolare a pubbliche autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza.

Art. 14 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento della parte fissa della Tariffa ad utenze domestiche.

...OMISSIS...



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

20 SET. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea ALGANON)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

20 SET. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Andrea ALGANON)

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal **9 OTT. 2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.


Ovada, **9 OTT. 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio


E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada, **9 OTT. 2020**

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

— a sensi art. 134 – c. 3 – D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
